



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I. e I.T.E. con annessa Azienda Agraria



VIBO VALENTIA - Via G. Fortunato, s.n.c. - 89900

PEC VVIS011007@pec.istruzione.it

e-mail: VVIS011007@istruzione.it

I.T.G. Tel 0963.376745

I.T.I. Tel. 0963.376741

I.T.E. Vibo Tel 0963.376754 / Mileto 0963.378813

Cod. Mecc. **VVISO11007** - Cod. Fiscale **96035950797** - Codice Univoco dell'Ufficio **UFE5FL**



Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al RSPP
Al RLS d'Istituto
Alle RSU d'Istituto
All'Albo e al sito web
Agli Atti

Avviso n.4

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza delle studentesse e degli studenti e sulle connesse responsabilità - aggiornamento e integrazione per l'a.s. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE

la vigilanza sulle studentesse e sugli studenti costituisce un obbligo di servizio che coinvolge, secondo le rispettive competenze, il personale docente, il personale ATA e il dirigente scolastico, quale titolare di compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo;

l'obbligo di vigilanza deve essere adempiuto per tutto il tempo e in tutti gli spazi nei quali le studentesse e gli studenti sono affidati alla scuola, secondo modalità proporzionate all'età, al grado di autonomia, alle caratteristiche individuali, al contesto, alle attività svolte e ai rischi concretamente prevedibili;

la vigilanza non può essere intesa come mera custodia materiale, ma costituisce parte integrante della responsabilità educativa della scuola e deve concorrere alla prevenzione dei rischi, alla promozione della sicurezza, del rispetto delle regole e della convivenza civile;

VISTI

- gli artt. 2, 3, 28, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione, per quanto rilevanti in materia di tutela della persona, diritto all'istruzione, buon andamento e responsabilità;
- gli artt. 2043, 2047, 2048 e 2051 del Codice civile, in materia di responsabilità per fatto illecito, obbligo di sorveglianza e custodia;
- il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare l'art. 25, relativo alle funzioni del dirigente scolastico;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi organizzativi e gestionali del datore di lavoro/dirigente e alla gestione delle emergenze;
- il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19-bis, in materia di uscita autonoma dei minori di quattordici anni, applicabile alle istituzioni del primo ciclo secondo i presupposti previsti dalla legge;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e successive modificazioni, in materia di valutazione e certificazione delle competenze;
- la legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica, nel testo vigente;
- la legge 17 maggio 2024, n. 70, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99, e le disposizioni attuative vigenti;
- la legge 1° ottobre 2024, n. 150, in materia di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e revisione della disciplina della valutazione del comportamento, e il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, per quanto applicabile alla scuola secondaria di secondo grado;

- il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in particolare l'art. 23 sugli obblighi del dipendente, l'art. 24 sul regime disciplinare, l'art. 33 e seguenti sul personale docente e la sezione relativa ai profili professionali del personale ATA;
- il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, il PTOF, il DVR, il Piano di emergenza ed evacuazione e le procedure interne vigenti.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 23 del CCNL 2019-2021 richiama espressamente, per il personale ATA, il rispetto dei doveri di vigilanza nei confronti degli allievi e degli studenti; il medesimo CCNL individua, tra gli obblighi del personale docente, il rispetto dei doveri di vigilanza e delle disposizioni impartite dall'istituzione scolastica;
- il CCNL vigente prevede inoltre, nell'ambito della responsabilità disciplinare, specifiche conseguenze per la violazione degli obblighi di vigilanza e, per il personale ATA, per la violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli studenti minorenni determinata da assenza dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
- la sicurezza delle persone e la prevenzione dei rischi richiedono non soltanto la vigilanza individuale, ma anche una puntuale organizzazione dei turni, degli spazi, dei cambi d'ora, degli accessi, degli spostamenti e delle emergenze;
- la giurisprudenza ha costantemente valorizzato la necessità di una vigilanza effettiva, adeguata alle circostanze concrete e non meramente formale;

DISPONE

la presente direttiva, che integra e sostituisce, per l'a.s. 2026/2027, le precedenti disposizioni interne in materia di vigilanza, secondo quanto segue.

1. Principi generali

Il personale scolastico, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, mansioni e responsabilità, è tenuto a garantire la vigilanza sulle studentesse e sugli studenti durante il periodo in cui questi sono affidati all'istituzione scolastica.

La vigilanza deve essere continua, effettiva, diligente e adeguata alle concrete condizioni di tempo e di luogo. Essa riguarda sia la prevenzione di comportamenti dannosi posti in essere dagli studenti sia la prevenzione di situazioni nelle quali gli studenti possano subire danni da parte di terzi, di altri studenti o per cause ambientali. In presenza di situazioni di rischio, il personale deve adottare immediatamente le misure ragionevolmente esigibili, informando senza ritardo il dirigente scolastico, i collaboratori del dirigente, il DSGA o gli uffici competenti, secondo la natura della situazione.

L'obbligo di vigilanza prevale sugli adempimenti non compatibili con la contestuale sorveglianza degli studenti.

2. Ingresso nell'edificio e accoglienza

La vigilanza deve essere organizzata affinché gli studenti siano adeguatamente sorvegliati nei periodi antecedenti l'inizio delle lezioni, secondo gli orari e le modalità definite dall'Istituto.

I collaboratori scolastici presidiano gli accessi e gli spazi loro assegnati, collaborando con i docenti e segnalando tempestivamente assenze, anomalie, presenze non autorizzate o situazioni di pericolo.

Il personale non consente l'accesso ai locali scolastici a persone estranee non autorizzate e segnala immediatamente eventuali intrusioni o comportamenti sospetti.

3. Durante le attività didattiche

Il docente è responsabile della vigilanza della classe affidatagli per tutta la durata dell'attività didattica e deve mantenere una posizione e una condizione operativa che consentano un controllo effettivo degli studenti.

L'allontanamento del docente dall'aula è consentito solo per effettive esigenze di servizio o necessità non differibili e deve essere, per quanto possibile, preceduto dall'organizzazione di una vigilanza temporanea da parte di un collaboratore scolastico o di altro personale legittimamente individuato.

Non è consentito lasciare la classe incustodita per esigenze personali o per lo svolgimento di attività amministrative, preparatorie o accessorie che possano essere svolte in altro momento.

Gli studenti non devono essere inviati autonomamente in altri locali per recuperare oggetti, libri, documenti o materiali, né alle macchine distributrici durante le lezioni.

4. Cambio dell'ora

I docenti devono effettuare il cambio d'aula con la massima tempestività, evitando ritardi e scoperture di vigilanza.

Il docente che termina il servizio in un'ora intermedia deve attendere, per quanto ragionevolmente possibile, l'arrivo del collega subentrante; il docente che inizia il servizio deve raggiungere tempestivamente la classe.

Qualora il docente subentrante sia in ritardo, il docente presente non deve abbandonare la classe senza aver attivato una soluzione organizzativa che garantisca la vigilanza.

I collaboratori scolastici presidiano i piani o le aree assegnate e segnalano immediatamente alla dirigenza o ai collaboratori del dirigente l'eventuale assenza del docente.

5. Intervallo / ricreazione

La ricreazione costituisce tempo di servizio a tutti gli effetti. La vigilanza è assicurata dai docenti secondo il piano organizzativo dell'Istituto e dai collaboratori scolastici negli spazi di competenza.

Il personale deve prestare particolare attenzione a corridoi, scale, servizi igienici, cortili, accessi, aree di maggiore affollamento e altri luoghi individuati dal piano di vigilanza.

I docenti e i collaboratori scolastici intervengono tempestivamente per prevenire comportamenti pericolosi, aggressivi, vessatori o comunque incompatibili con la sicurezza e il rispetto delle persone.

Al termine dell'intervallo, il personale sollecita il rientro ordinato nelle classi.

6. Spostamenti interni, laboratori, palestra e aree esterne

Durante gli spostamenti gli studenti devono essere accompagnati e vigilati secondo le modalità stabilite dal docente e dall'organizzazione dell'Istituto.

Particolare attenzione deve essere assicurata nei passaggi aula-laboratorio, aula-palestra, palestra-aula, negli spazi esterni, sulle scale e in ogni altro percorso caratterizzato da particolare affollamento o rischio.

Nei laboratori e nelle palestre devono essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza, le procedure previste dal DVR e le istruzioni dei docenti responsabili delle attività.

È vietato utilizzare uscite di sicurezza, scale, laboratori, locali tecnici o altri spazi non autorizzati per finalità estranee alle attività scolastiche.

7. Uscita al termine delle lezioni

I docenti dell'ultima ora assicurano la vigilanza fino al termine effettivo delle attività e verificano che l'uscita dall'aula avvenga in modo ordinato e sicuro.

Il personale collabora affinché gli studenti non sostino in modo incontrollato nei locali, nelle scale, nei corridoi o in prossimità degli accessi.

Per gli studenti minorenni del secondo ciclo non opera una generale disciplina di uscita autonoma analoga a quella prevista dall'art. 19-bis del D.L. 148/2017 per i minori di quattordici anni; eventuali specifiche situazioni devono pertanto essere gestite nel rispetto della normativa, del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni organizzative adottate dalla scuola.

Le porte e i cancelli sono sorvegliati dal personale incaricato. È vietato occupare, bloccare o rendere inutilizzabili le uscite di sicurezza.

8. Assenze temporanee degli studenti e uscita dall'aula

L'uscita dall'aula durante le lezioni deve essere limitata alle effettive necessità e autorizzata dal docente, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'Istituto.

Non è consentito autorizzare uscite contemporanee di più studenti quando ciò possa compromettere la vigilanza o determinare situazioni di rischio.

Il personale ATA collabora alla vigilanza degli studenti presenti nei corridoi e nei servizi, senza sostituirsi alle competenze proprie del docente.

9. Assemblee studentesche

Durante le assemblee di classe e d'Istituto svolte in orario scolastico permane l'obbligo di vigilanza secondo l'organizzazione predisposta dalla scuola e nel rispetto del diritto degli studenti di riunirsi.

I docenti in servizio e il personale ATA individuato assicurano la presenza e intervengono in caso di situazioni di rischio, violenza, danneggiamento, emergenza o grave violazione delle regole di sicurezza.

Le assemblee svolte fuori dalla sede scolastica sono autorizzate e organizzate secondo le disposizioni vigenti e richiedono specifiche misure di accompagnamento e vigilanza.

10. Visite guidate, viaggi d'istruzione, uscite didattiche e attività fuori sede

La vigilanza durante le attività fuori sede deve essere organizzata in relazione all'età degli studenti, al numero dei partecipanti, alla destinazione, ai mezzi di trasporto, alle attività programmate, alle caratteristiche dei luoghi e ai rischi prevedibili.

Il rapporto numerico degli accompagnatori non deve essere applicato in modo automatico e isolato: la composizione della delegazione deve essere determinata in sede organizzativa tenendo conto delle disposizioni vigenti, delle caratteristiche del gruppo e delle esigenze degli studenti con disabilità o particolari necessità.

I docenti accompagnatori non possono abbandonare il gruppo affidato loro senza una contestuale e legittima organizzazione della vigilanza.

Prima dell'uscita devono essere acquisiti e resi disponibili i dati necessari per emergenze, contatti familiari, esigenze sanitarie e specifiche necessità degli studenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

11. Studenti con disabilità, fragilità o particolari esigenze

La vigilanza deve essere organizzata in modo individualizzato, tenendo conto del PEI, del PDP ove previsto, delle indicazioni sanitarie formalmente acquisite e delle specifiche caratteristiche dello studente.

Docenti, personale ATA e figure di supporto collaborano affinché gli studenti con disabilità o particolari esigenze possano partecipare alle attività in condizioni di sicurezza, dignità, inclusione e piena partecipazione. Eventuali condotte o situazioni che comportino rischio per lo studente o per altri devono essere tempestivamente segnalate e gestite secondo le procedure interne.

12. Bullismo, cyberbullismo, aggressioni e condotte lesive

Ogni componente del personale che venga a conoscenza di episodi di bullismo, cyberbullismo, minacce, aggressioni, molestie, danneggiamenti, discriminazioni o altre condotte lesive deve segnalarli tempestivamente alla dirigenza secondo le procedure d'Istituto.

La vigilanza deve essere particolarmente attenta nei contesti nei quali possono verificarsi episodi di prevaricazione: intervallo, servizi igienici, spazi esterni, cambi d'ora, spostamenti, attività sportive, uscite e comunicazioni digitali collegate alla vita scolastica.

La scuola applica il proprio Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e le procedure previste dal Regolamento d'Istituto, dalla normativa vigente e dai protocolli interni.

13. Divieto di fumo, sostanze, alimenti e oggetti pericolosi

È vietato fumare e utilizzare dispositivi per il consumo di prodotti da fumo o sostanze vietate nei locali e nelle pertinenze scolastiche, secondo la normativa vigente e il Regolamento d'Istituto.

È vietata la distribuzione o il consumo di alimenti e bevande non autorizzati quando ciò possa creare rischi, interferire con le attività o violare disposizioni organizzative e sanitarie.

Qualsiasi oggetto o sostanza potenzialmente pericolosa deve essere immediatamente segnalata alla dirigenza e gestita secondo le procedure di sicurezza.

14. Collaboratori scolastici – compiti di vigilanza

I collaboratori scolastici assicurano l'accoglienza e la sorveglianza degli studenti nei periodi e negli spazi previsti dal CCNL e dalle disposizioni organizzative.

Devono presidiare il piano o l'area assegnata, vigilare sui movimenti degli studenti, collaborare durante intervallo e cambi d'ora, controllare gli accessi e segnalare immediatamente situazioni anomale.

Devono comunicare senza ritardo l'assenza del docente dalla classe, impedire l'accesso di persone non autorizzate e prestare collaborazione nelle emergenze, nei limiti delle proprie competenze e della formazione ricevuta.

Non è consentito abbandonare il posto di servizio senza autorizzazione o senza aver assicurato la necessaria continuità del presidio.

15. Emergenze, primo soccorso e infortuni

In caso di infortunio o malore, il personale presente presta l'assistenza immediata compatibilmente con la formazione posseduta e attiva senza ritardo gli addetti al primo soccorso e le procedure di emergenza.

Quando necessario viene richiesto l'intervento del servizio di emergenza sanitaria attraverso il numero unico 112, ove operativo, ovvero attraverso il numero 118 secondo l'organizzazione territoriale e le indicazioni vigenti.

L'evento deve essere comunicato immediatamente alla dirigenza/segreteria e documentato con la massima precisione, riportando fatti oggettivamente constatati e evitando valutazioni o ricostruzioni non verificate.

La famiglia deve essere informata tempestivamente secondo la gravità e la natura dell'evento e secondo le procedure interne.

La segreteria provvede agli adempimenti assicurativi e INAIL eventualmente dovuti, secondo la disciplina vigente e sulla base della documentazione sanitaria acquisita. L'estensione strutturale della tutela assicurativa INAIL per studenti e personale, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, non esonera la scuola dall'osservanza degli ordinari obblighi di segnalazione, registrazione e gestione dell'infortunio.

16. Responsabilità del dirigente scolastico e organizzazione della vigilanza

Il dirigente scolastico non è ordinariamente il soggetto che esercita materialmente la vigilanza sulla singola classe durante le lezioni; è tuttavia titolare di specifici obblighi di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo.

Il dirigente predispone e aggiorna, per quanto di competenza, le misure organizzative necessarie a garantire la vigilanza, assegna gli incarichi, impartisce direttive, verifica l'attuazione delle disposizioni e interviene sulle criticità segnalate.

Per gli obblighi relativi alla sicurezza degli edifici e agli interventi strutturali e manutentivi non di competenza dell'istituzione scolastica, il dirigente provvede a richiedere formalmente gli interventi all'amministrazione competente e adotta, nei limiti delle proprie attribuzioni e risorse, le misure gestionali necessarie.

17. Segnalazioni e tracciabilità

Ogni situazione che possa incidere sulla sicurezza degli studenti deve essere segnalata tempestivamente, preferibilmente in forma scritta quando si tratti di criticità strutturali, organizzative, reiterate o potenzialmente rilevanti.

Le segnalazioni devono essere circostanziate, oggettive e rispettose della riservatezza delle persone coinvolte.

Le disposizioni della presente direttiva non sostituiscono le procedure specifiche previste per emergenze, infortuni, bullismo e cyberbullismo, privacy, sicurezza sul lavoro, gestione delle crisi e altri protocolli dell'Istituto.

18. Obblighi disciplinari e conseguenze della violazione

La violazione degli obblighi di vigilanza, delle disposizioni di servizio e delle procedure di sicurezza può determinare, in relazione alla condotta concreta, alla gravità, alle conseguenze e agli altri elementi previsti dalla normativa, responsabilità disciplinare, civile, amministrativa-contabile e, nei casi previsti dalla legge, penale.

Le eventuali responsabilità sono accertate nelle sedi competenti sulla base dei fatti concretamente verificati e nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie previste dall'ordinamento.

Il mancato rispetto della presente direttiva, in quanto disposizione di servizio, può assumere rilevanza disciplinare nei casi e con le modalità previste dal CCNL e dalla normativa vigente.

19. Entrata in vigore, pubblicità e formazione

La presente direttiva ha efficacia per l'a.s. 2026/2027 ed è pubblicata all'Albo e sul sito istituzionale e trasmessa al personale interessato.

Essa deve essere portata a conoscenza anche del personale supplente e del personale di nuova nomina.

Il personale è tenuto a prendere visione della direttiva e a rispettarne le disposizioni.

Le disposizioni devono essere coordinate con il Regolamento d'Istituto, il PTOF, il DVR, il Piano di emergenza ed evacuazione e le procedure interne: in caso di contrasto con una norma imperativa sopravvenuta, prevale la normativa vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva costituisce atto organizzativo interno e non intende sostituire la normativa primaria e secondaria vigente, gli obblighi contrattuali, le procedure di sicurezza, i provvedimenti degli organi collegiali e le specifiche disposizioni adottate per singole attività. Le indicazioni sono pertanto da leggere in modo coordinato con l'ordinamento vigente e con le caratteristiche concrete dell'Istituto.

Si richiama tutto il personale alla massima attenzione, professionalità e collaborazione: la vigilanza non è un adempimento meramente formale, ma una responsabilità quotidiana che concorre a garantire agli studenti un ambiente sicuro, ordinato, inclusivo e realmente educativo.

Vibo Valentia, 9 settembre 2026

Il Dirigente Scolastico

Ing. Raffale Suppa

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse